

**Capitolato Speciale per il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di
Godega di Sant'Urbano (TV)**

Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del **Comune di Godega di Sant'Urbano**, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.

Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale, sono le seguenti:

TIPO POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO
RCT - RCO	31/12/2014	€ 8.560,00
TUTELA GIUDIZIARIA	31/12/2014	€ 1.760,00
INFORTUNI AMMINISTRATORI	31/12/2014	€ 966,00
INFORTUNI DIPENDENTI	31/12/2014	€ 9.538,00
RISCHI ELETTRONICI	31/12/2014	€ 405,00
INCENDIO	31/12/2014	€ 3.385,00
FURTO	31/12/2014	€ 2.826,00
RESPONSABILI COLPA LIEVE	31/12/2014	€ 3.285,90
TOTALE POLIZZE ESCLUSE RCA		€ 30.725,90
RCA	31/03/2015	1.874,00
TOTALE POLIZZE ENTE		€ 32.599,90

Art.2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà a favore del Comune le seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a. Identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- b. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture assicurative occorrenti; consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa;
- d. Assistenza nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, compresa la predisposizione di capitolati, dei bandi di gara e delle lettere di invito;
- e. gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti;
- f. riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
- g. assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri inerenti le polizze stipulate dall'Amministrazione a copertura dei propri rischi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una

- soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
 - i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
 - j. presentazione di un rapporto periodico sull'andamento della sinistrosità.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Art.3 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

1. svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
4. collaborare attivamente con il responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
6. mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente capitolato;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate. L'Ente si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato d'oneri, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.
5. Inserire la clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

Art.4 – DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è di anni tre con decorrenza dal 1° gennaio 2015, rinnovabile per ugual periodo qualora, alla scadenza, l'Ente dovesse ravvisarne la convenienza ed opportunità. In caso di rinnovo l'aggiudicatario si impegna a ripetere il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Ala naturale scadenza l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'incarico per un massimo di 180 giorni, al fine di esperire una nuova gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo o, eventualmente, per garantire il passaggio delle consegne ai competenti uffici.

Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in eventuale pendenza della formale stipula del contratto.

Art.5 – CORRISPETTIVI

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell' Ente. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

La percentuale di massima provvigione indicata dal broker nella gara per l'affidamento di detto servizio, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Art.6 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Godega di sant'Urbano nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, e pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Art.7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008

Art.8 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C. Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche previste dal D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'incarico. L'Ente ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

Art.9 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali pratiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Art.10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Art.11 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente disciplinare e nell'offerta economica presentata, sarà facoltà dell'Ente risolvere unilateralmente, senza alcun onere, in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art.1454 c.c., previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ovvero nell'offerta economica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 15 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento, la risoluzione del contratto, dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla Legge 28 novembre 1984, n.792, da parte dell'aggiudicatario e nel caso in cui lo stesso venga dichiarato fallito. E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per danni subiti.

Art.12 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.20 giugno 2003, n.196, il Broker si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Art.13 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e tutte le eventuali variazioni di legge.

Art.14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Treviso.

Art.15 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.